



COMUNE DI MANERBIO
(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI CONSULTIVE

Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 29.06.2000

Modificato con deliberazione C.C. n. 12 del 19.03.2001

Modificato con deliberazione C.C. n. 70 del 21.12.2006

Modificato con deliberazione C.C. n. 50 del 14.11.2012

Modificato con deliberazione C.C. n. 16 del 24.07.2013



COMUNE DI MANERBIO
(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI PERMANENTI CONSULTIVE.**

INTRODUZIONE

Il presente regolamento – composto da n. 10 articoli – disciplina l'attività delle Commissioni Consiliari Permanenti Consultive, istituite ai sensi dell'art. 21 dello statuto comunale.

ART.1

1. Il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dal suo insediamento, costituisce le seguenti sette Commissioni Consiliari Permanenti Consultive:
 - I.** Affari generali, bilancio, tributi, personale e problemi legati alla organizzazione burocratica dell'Ente;
 - II.** Servizi sociali e pari opportunità;
 - III.** Cultura, sport e politiche giovanili;
 - IV.** Pubblica istruzione;
 - V.** Urbanistica, ambiente, territorio, lavori pubblici e servizi municipalizzati;
 - VI.** Ecologia ed Energia;
 - VII.** Attività produttive e lavoro.
2. Le Commissioni sono composte da n. 7 (sette) membri ciascuna.
3. La nomina dei membri viene effettuata dal Consiglio Comunale sulla base delle designazioni fatte dai singoli Capigruppo, in modo che sia garantita la presenza della Minoranza in ogni Commissione.

ART.2

1. Le Commissioni hanno il compito di esaminare e formulare proposte in merito agli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale. I pareri delle Commissioni non sono vincolanti.
2. Il Sindaco può assegnare alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti sui quali è necessario acquisire la determinazione, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
3. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può richiedere un termine più breve.
4. Trascorso il termine stabilito, il provvedimento è adottato anche senza il parere della Commissione.
5. Il Sindaco, contemporaneamente alla assegnazione degli argomenti da trattare, trasmette le informazioni e la documentazione necessaria per l'adeguato esame della materia. Qualora ciò non avvenisse o la documentazione risultasse incompleta, il Presidente della Commissione, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più Commissari, può chiedere alla

Giunta, agli Uffici ed agli Enti ed Aziende dipendenti o collegate, la documentazione necessaria, che non può essere negata.

ART.3

1. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali nonché degli Amministratori e dei Dirigenti di Enti ed Aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.
2. Per le pratiche che assumono carattere di riservatezza occorre l'autorizzazione del Sindaco, che la può negare, con apposito provvedimento scritto, qualora la loro conoscenza possa danneggiare il normale espletamento dei servizi o ledere la dignità della persona.

ART.4

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata dal Sindaco ed è presieduta dallo stesso o da un Assessore allo scopo delegato.
2. La Commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente, che costituiscono l'Ufficio di presidenza.
3. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separata votazione a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

ART.5

1. Il Presidente presiede e coordina l'attività della Commissione, provvede alla sua convocazione e, d'intesa con il Vice-presidente, ne formula l'ordine del giorno e cura i rapporti con la Giunta ed i Capigruppo.
2. La convocazione della Commissione può essere richiesta al Presidente, dall'Assessore competente o da almeno numero tre Commissari. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente provvede alla convocazione della Commissione entro dieci giorni dalla richiesta, provvedendo, nel contempo, a predisporre la documentazione necessaria per l'esame delle materie in discussione.
3. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne assume le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
4. La convocazione e l'ordine del giorno, che devono essere fatti pervenire ai Commissari almeno tre giorni prima della riunione, sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.
5. Le Commissioni possono essere convocate con preavviso anche telefonico, di quarantotto ore, quando ricorrano motivi di grave urgenza.

ART.6

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno 4 (quattro) dei componenti in prima convocazione. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di un' ora, è sufficiente la presenza di 2 (due) componenti.

2. Il Commissario che sia impossibilitato ad intervenire ad una seduta della Commissione di cui fa parte, può farsi sostituire a tutti gli effetti dal proprio Capogruppo o Consigliere delegato.
3. Le decisioni della Commissione sono valide se adottate dalla maggioranza dei Commissari presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART.7

1. Le sedute delle Commissioni sono aperte al pubblico e viene affisso all'albo del Comune l'avviso di convocazione.
2. Le sedute si tengono in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti della moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone.
3. Le Associazioni presenti sul territorio possono chiedere al Presidente di partecipare con un loro rappresentante alle sedute in cui vengono trattati argomenti specifici che le riguardano.
4. Le Commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni dei Responsabili degli Uffici comunali o degli Enti o Aziende dipendenti o collegate. Possono altresì essere aperte al contributo di persone qualificate esterne al Consiglio Comunale, nominate dalla Commissione per l'approfondimento di temi particolari.
5. Il Sindaco o gli Assessori possono prendere parte alle sedute delle Commissioni ogni qualvolta lo ritengano opportuno, ma non hanno diritto di voto.

ART.8

1. Le Commissioni hanno sede e disimpegnano le loro funzioni presso gli Uffici comunali. Alla segreteria di ciascuna Commissione viene assegnato dal Sindaco, d'intesa con il Segretario comunale e con il Presidente della Commissione, un Dipendente di ruolo del Comune con il compito di redigere i verbali delle sedute e di assicurare il normale svolgimento delle relative pratiche burocratiche.

ART.9

1. Per la partecipazione alle sedute delle Commissioni non spetta alcun compenso.

ART.10

1. Il Consiglio Comunale può procedere alla costituzione di Commissioni speciali, a norma dell'art. 21 dello statuto comunale, nominate di volta in volta per l'approfondimento di temi particolari.
2. La nomina dei membri di tali Commissioni è di competenza del Consiglio Comunale che procede sulla base della segnalazione dei Capigruppo.
3. Nella prima adunanza la Commissione procede alla elezione, nel proprio seno, del Presidente.
4. Il funzionamento di dette Commissioni è determinato dalle norme previste per le Commissioni Consiliari Permanenti Consultive del presente regolamento.